

NOTIFICA ex art. 151 c.p.c.
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO-SEZIONE LAVORO
N. R.G.L. 956/2021 - Giudice dott.ssa La Russa Francesca

OGGETTO: AVVISO DA PUBBLICARSI CON URGENZA SUI SITI ISTITUZIONALI DEL MIUR E DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO DOTT.SSA LA RUSSA FRANCESCA RELATIVO AL PROCEDIMENTO N. R.G.L. 956/2021.

La sig.ra Spata Lucia ha proposto con l'avv. Simona Corsello del Foro di Ragusa, avanti al Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro, Giudice designato dott.ssa La Russa Francesca, ricorso ex art. 414, n. R.G.L. 956/2021, contro il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - l'Ambito Territoriale di Varese e nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, scuola Secondaria di II grado, Ufficio Scolastico Provinciale di Varese (CONTROINTERESSATI).

Di seguito: In data 27.11.2015 la sig.ra Spata è stata immessa in ruolo nella c.d. fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) su posti normale nella scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A046 (rectius A019), superando il relativo anno di prova previsto in seno alla relativa ordinanza.

Pertanto, è accaduto che l'odierna ricorrente immessa in ruolo nella c.d. fase C) del richiamato piano straordinario di assunzioni è stata costretta ad inoltrare domanda di mobilità disposta dall'Amministrazione odierna resistente nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale di cui all'art.1, comma 108 della legge n. 107/2015 e di cui alla suddetta ordinanza ministeriale. Ed infatti, in mancanza di tale domanda, l'Amministrazione avrebbe comunque provveduto d'ufficio, il tutto con chiara violazione dei diritti dell'odierna ricorrente sui quali si tornerà nel prosieguo.

Come indicato dalla citata procedura, in seno alla domanda di mobilità inerente l'a.s. 2016/2017 la sig.ra Spata è stata chiamata ad esprimere la propria preferenza in ordine agli ambiti territoriali destinatari di collocazione ed in seno alla citata domanda la medesima ha indicato quale primo ambito "Sicilia 0023".

All'esito di tale procedura, l'odierna ricorrente è stata definitivamente collocata presso l'ambito territoriale della Lombardia anziché presso l'ambito richiesto Sicilia 0023 e tale collocazione è stata alla medesima comunicata con mail del 13.08.2016.

Deve precisarsi che la predetta comunicazione non ha indicato le motivazioni di tale trasferimento né tantomeno si è tenuto conto né delle preferenze espresse dalla medesima né è stato in alcun modo indicato il criterio utilizzato.

Non senza aggiungere che con il richiamato piano straordinario di mobilità i docenti neo immessi in ruolo sono stati costretti a presentare domanda di mobilità territoriale, atteso che -in difetto- l'Amministrazione avrebbe comunque provveduto d'ufficio, il tutto con chiara violazione dei diritti dell'odierna ricorrente sui quali si tornerà nel prosieguo.

La procedura di assegnazione di quest'ultima presso l'ambito territoriale della Lombardia, invece che nell'ambito richiesto quale Sicilia 0023, disposta dal M.I.U.R., è gravemente lesiva dei diritti della medesima per i motivi meglio di seguito esposti.

Deve osservarsi che anche per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 l'Amministrazione ha obbligato nuovamente i docenti e quindi anche l'odierna ricorrente a presentare domanda di mobilità di cui rispettivamente all'ordinanza n. 221/2017 del 12.04.2017 e 207 del 09.03.2018.

In entrambi i casi, l'odierna ricorrente non ha ottenuto alcun trasferimento in Provincia di Ragusa.

Lo stesso è accaduto per l'a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per cui l'odierna ricorrente ha presentato la domanda di mobilità secondo quanto previsto dal CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 2019/2022, del 6.03.2019 e dall'Ordinanza Ministeriale n. 203 dell'8.03.2019, documentando il possesso dei titoli.

Tuttavia anche in tal caso la stessa non ha ottenuto alcun trasferimento nell'ambito dalla medesima designato -Sicilia 0023- ovvero nell'ambito delle scuole della Provincia prescelta.

La procedura di assegnazione di quest'ultima presso l'ambito territoriale della Lombardia, invece che nell'ambito richiesto quale Sicilia 0023 e/o nelle scuole della Provincia dalla medesima preferita, disposta dal M.I.U.R., è dunque gravemente lesiva dei diritti della medesima per i motivi meglio di seguito esposti.

Il contestato trasferimento è frutto di una procedura del tutto illegittima in quanto lo stesso è stato demandato ad un algoritmo informatico, la cui illegittimità è stata accertata e dichiarata anche dal TAR Lazio.

Con tale procedura automatica, equivalente, come detto, ad un vero e proprio algoritmo è stata esercitata una vera e propria attività amministrativa impersonale ed arbitraria, disponendo illogicamente trasferimenti in una provincia piuttosto che in un'altra.

Sul punto va osservato che la sentenza n. 10964/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha certificato l'errore in cui è incorso il Ministero dell'istruzione con l'ordinanza ministeriale 241/2016 poiché "...è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola...". Conseguentemente è stata dichiarata l'illegittimità della suddetta procedura, la quale ha violato gli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e dunque i precetti di imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltre di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, ingiustizia, illogicità ed irrazionalità espressamente dedotti e i basilari principi costituzionali di parità di trattamento, equità e giustizia.

Invero, non solo sono sconosciuti i criteri utilizzati, ma nessuna motivazione è stata data dalla P.A., la quale si è limitata a comunicare il disposto trasferimento con una mera mail.

Non sfuggirà che l'importanza della motivazione trova conferma in una sentenza della Corte Costituzionale (n. 310/2010), nella quale è stato appunto evidenziato come l'obbligo di motivare i provvedimenti trovi fondamento negli articoli 97 e 113 della Costituzione, posto che da un lato costituisce corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, e, dall'altro, garantisce al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa la propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale.

Ed ancora: "...l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi (vincolati e non), la cui valenza primaria è stata affermata anche a livello comunitario dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 41) e dall'art. 296 comma 2, Trattato UE, sia pure con riferimento agli «atti giuridici», non è volto soltanto a consentire il sindacato in sede giurisdizionale sul modo in cui l'Amministrazione ha esercitato i suoi poteri, discrezionali o vincolati, ma è anche rispondente al più generale dovere di trasparenza dell'Amministrazione in modo che il suo agire sia comunque intellegibile da parte dei destinatari. In particolare, sia pure nella diversa varietà di contenuti, suscettibili di mutare in ragione della diversa tipologia di provvedimenti di volta in volta interessati dall'obbligo di motivazione, detto obbligo presenta un nucleo irriducibile, rappresentato dalla necessità che l'Amministrazione esterni, sia pure succintamente, le ragioni che l'hanno indotta a determinarsi in una determinata maniera..." (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, n. 1005/2013).

Del resto, la circostanza che l'odierna ricorrente sia stata trasferita a centinaia di chilometri di distanza dalla residenza sua e della propria famiglia, costituisce chiara violazione del principio meritocratico atteso che altri docenti, siccome infra dimostrato, con punteggio inferiore a quello attribuito alla medesima sono stati collocati presso l'ambito richiesto della Regione Sicilia.

Ciò posto, risulta opportuno analizzare la contestata procedura di mobilità e le relative norme pattizie.

L'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, il quale stabilisce che "... per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ...".

Come è noto, con successiva Ordinanza Ministeriale n.241 del 08.04.2016 che ha approvato il C.C.N.I. sottoscritto in pari data è stata ulteriormente integrata, del tutto illegittimamente, la previsione di cui al richiamato art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015. Infatti, l'art.6 del citato C.C.N.I. ha stabilito che "...gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia.."; mentre per gli "...assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da G.A.E." è prevista la loro partecipazione alla "...mobilità territoriale...".

In base alla predetta -illegittima- previsione di cui all'art. 6, dunque, solamente ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito di cui al concorso del 2012 è stata assicurata e/o comunque concessa in privilegio la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale. Diversa sorte, invero, è stata segnata per i docenti

provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, come l'odierna ricorrente: questi ultimi, infatti, sono stati costretti a richiedere il trasferimento in una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale solo in via subordinata rispetto ai primi ed indipendentemente dal punteggio da ciascuno posseduto ai fini della mobilità.

Infatti, i docenti provenienti da G.A.E., pur avendo un punteggio più alto in graduatoria rispetto a quelli del concorso del 2012, hanno avuto l'assegnazione di sedi più distanti e del tutto differenti da quelle scelte con preferenza.

Come, dunque, evidenziato anche dal TAR Lazio con la summenzionata sentenza non sono stati indicati né le motivazioni né i criteri di tale procedura, la quale ha demandato e stabilito i trasferimenti senza alcuna cognizione di causa, comportando solo gravi disparità di trattamento fra i docenti delle diverse fasi di appartenenza. Tutto ciò –si ribadisce- con chiara violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 4, 35.

Infatti si consideri che per la classe di concorso A046 (rectius A019) all'odierna ricorrente per l'a.s. 2016/2017 è stato attribuito il punteggio pari a n. 12. Nonostante, dunque, il predetto punteggio, la medesima è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da numerosi docenti, siccome evincibile dalla graduatoria allegata. Queste ultime, infatti, sono state trasferite presso la Regione Sicilia e segnatamente nella provincia di Ragusa.

Tale circostanza si è verificata, dunque, anche per gli anni successivi.

Infatti, in relazione alla domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018 all'odierna ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a 27. Anche in tal caso, l'odierna ricorrente è stata preceduta ancora in graduatoria da numerosi docenti aventi un punteggio inferiore. Analogamente, in relazione alla domanda di mobilità per l'a.s. 2018/2019 all'odierna ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a 33. Anche in tal caso, la medesima è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da altri docenti aventi un punteggio inferiore siccome indicato in seno alle graduatorie allegate, i quali sono stati trasferiti presso la Regione Sicilia e segnatamente nella provincia di Ragusa.

Lo stesso è accaduto in relazione alla domanda di mobilità per l'a.s. 2019/2020 dove all'odierna ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a 51; anche in questo caso la sig.ra Spata è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da altri docenti aventi un punteggio inferiore. Lo stesso dicasi per l'a.s. 2020/2021 dove la medesima ha riportato un punteggio pari a 68 in ogni caso è stata preceduta in graduatoria da altri docenti aventi un punteggio inferiore, così come per l'a.s. 2021/2022 laddove alla sig.ra Spata è stato attribuito un punteggio di 76 ed è stata preceduta da docenti con un punteggio inferiore.

Altro pregiudizio patito dalla sig.ra Spata, oltre all'onere di partecipare alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, è costituito dal fatto che il M.I.U.R. non ha tenuto in alcun modo conto delle preferenze formulate in seno alla domanda di mobilità. Conseguentemente, tale complesso meccanismo straordinario di mobilità, considerato alla stregua di una vera e propria lotteria, è risultato pregiudizievole per quei docenti, quale appunto l'odierna ricorrente, che sono stati assegnati e trasferiti in ambiti provinciali più lontani rispetto alla provincia di propria residenza, pur avendo superato a suo tempo un concorso regionale per l'assunzione presso la Regione Sicilia e pur avendo espresso delle preferenze in ordine alla collocazione nei rispettivi ambiti di appartenenza.

I provvedimenti inerenti i trasferimenti, comunicati via mail, sono stati emessi non solo sulla base di una procedura del tutto contraria ai principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, ma altresì sulla base di una ordinanza ministeriale (la n. 241/2016), i cui effetti alla suddetta data del 24.08.2016 erano già stati sospesi dal T.A.R. Lazio, Roma.

Quest'ultimo, infatti, con ordinanza cautelare n.4720 del 14.07.2016 ha censurato le norme sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, nella parte in cui sono state previste *"...deroghe e posizioni di privilegio e precedenza con disparità di trattamento, ravvisando, altresì, profili di illegittimità costituzionale in relazione alle norme in questione..."*.

Tuttavia, non curante del contenuto di tale provvedimento, l'Amministrazione non ha sospeso la procedura di mobilità seppur suo preciso obbligo. Ne è prova la circostanza che la medesima ha comunicato i disposti trasferimenti. Tale inadempimento costituisce, inoltre, una chiara violazione dell'art.97 della Costituzione.

Ne deriva, dunque, che nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione dovrà essere dichiarata la nullità e/o l'annullamento del trasferimento presso l'ambito regionale della Lombardia disposto nei confronti della sig.ra Spata, la quale, conseguentemente dovrà essere collocata presso l'ambito prescelto quale Sicilia 0023.

Non senza aggiungere che numerose sono le pronunce di accoglimento di ricorsi simili se non identici a quello che ci occupa

Il ricorso si notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. “ Forme di notificazione ordinate dal Giudice” nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, Ufficio Scolastico Provinciale di Varese, scuola secondaria di II grado, previa consegna di copia del ricorso introduttivo, del provvedimento autorizzativo e del decreto di fissazione dell'udienza su supporto informatico e con pubblicazione di avviso ex art. 151 c.p.c. sul sito web istituzionale del MIUR e dell'Ambito Territoriale di Varese, come da decreto di autorizzazione emesso dal Giudice del Lavoro Dott.ssa La Russa Francesca in data 20.10.2021.

In relazione al ricorso in oggetto, l'udienza di discussione nel merito è fissata il 18.02.2022.

Vittoria, 26.10.2021

avv. Simona Corsello